



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

VII Direzione

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** *Proroga convenzione con il Comune di Partanna per l'utilizzazione del dipendente Avv. Francesco Vasile. Approvazione schema di Convenzione e autorizzazione alla stipula.*

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del **31/03/2023** con deliberazione n. 76

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L. R. 44/91:

NO  
 SI

31.03.2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Dott. Andrea Antonino DI COMO  
F.to Andrea Antonino DI COMO*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa esprime parere:

*Favorevole*

Data **31.03.2023**

**IL RESPONSABILE**

*Dott. Andrea Antonino DI COMO  
F.to Andrea Antonino DI COMO*

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

*Favorevole*

Data **31.03.2023**

**IL RESPONSABILE**

*Dott. Andrea Antonino DI COMO  
F.to Andrea Antonino DI COMO*

**IMPUTAZIONE DELLA SPESA**

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA €. \_\_\_\_\_

AL CAP. \_\_\_\_\_ IPR N. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_

## Il Responsabile della VII Direzione

*Ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente deliberazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;*

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Municipale, n. 59 del 10/10/2019, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per l'utilizzo, a tempo parziale, ex art. 14 del CCNL Autonomie Locali, sottoscritto il 22 Gennaio 2004 e s.m.i. e il CCNL 21 Maggio 2018 – Comparto Funzioni Locali, da parte del Comune di Partanna, del dipendente Responsabile dello Staff di Avvocatura del Comune di Castelvetrano, Avv. Francesco Vasile, ai fini della relativa sottoscrizione da parte dei rispettivi competenti Responsabili dei citati Enti;

**CONSIDERATO**, inoltre, che con la citata deliberazione è stato autorizzato l'Avvocato Francesco Vasile a potere prestare servizio presso il Comune di Partanna, con la tempistica e le modalità riportate nel citato schema di Convenzione, ovvero fino al 31/12/2019 per n. 12 ore settimanali, come da relativa sottoscrizione datata 24 ottobre 2019;

**DATO ATTO** che, con deliberazioni di G.C. n. 6 del 14.1.2020 e n. 74 del 6/05/2020 è stata autorizzata, all'Avvocato Francesco Vasile, la proroga a potere prestare servizio presso il Comune di Partanna fino al 31.12.2020;

**DATO ATTO** che, con deliberazioni di G.C. n. 2 del 8/01/2021 e n. 153 del 30/6/2021 è stata autorizzata, all'Avvocato Francesco Vasile, la proroga a prestare servizio, alle medesime condizioni, presso il Comune di Partanna fino al 31.12.2021;

**DATO ATTO** che, con deliberazioni di G.C. n. 317 del 24.12.2021 e n. 33 del 24.02.2022, n. 91 del 2/05/2022, n. 134 del 29.06.2022 e n. 254 del 21.12.2022 è stata autorizzata, all'Avvocato Francesco Vasile, la proroga a prestare servizio, alle medesime condizioni, presso il Comune di Partanna fino al 31.03.2023;

**PRESO ATTO** che, con nota prot. n. 7156 del 31.03.2023, il Sindaco del Comune di Partanna ha richiesto una ulteriore proroga della Convenzione che disciplina l'utilizzo dell'Avv. Francesco Vasile, nelle more di definire le procedure per l'istituzione dell'Ufficio Unico di Avvocatura da porre a servizio dei Comuni interessati;

**RITENUTO** di potere accogliere la suddetta richiesta, come espressamente rappresentato dal Sindaco del Comune di Castelvetrano con nota prot. n. 17776 del 27.03.2023, in considerazione della riorganizzazione dell'Avvocatura Comunale, anche in vista della realizzazione del menzionato Ufficio Unico di Avvocatura;

**RICHIAMATO** l'art. 7 della Convenzione *de qua*, rubricato Revisioni e Possibili Estensioni Temporalmente della Convenzione, che prevede la possibilità di rinnovi della stessa;

**RICHIAMATA** la disciplina contrattuale prevista dall'art. 14 del CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali del 22/01/2004, dall'art. 17 del CCNL del 21/05/2018 Comparto Funzioni Locali e dall'art. 23 del nuovo CCNL del personale non dirigenziale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022, in base ai quali gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato dal altri enti cui si applica il predetto contratto per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

**ATTESO** che gli Avvocati dell'Avvocatura Civica sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'Ordinamento della Professione Forense di cui alla L. 247/2012 e s.m.i., rivestendo il duplice *status* di professionisti legali e dipendenti di una pubblica amministrazione;

**VERIFICATA**, per le vie brevi, la disponibilità dell'Avvocato Francesco Vasile;

**RITENUTO** opportuno, pertanto, approvare un ulteriore schema di Convenzione, con durata dalla data di sottoscrizione e fino al 30.06.2023;

**RILEVATO** che, ai fini contabili, il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente, anche se gli oneri finanziari, derivanti così come previsto nella Convenzione di cui all'allegato «A», non comportano aggravii di spesa, in quanto la stessa viene interamente rimborsata dall'Ente utilizzatore;

**VISTI:**

- i pareri espressi sulla regolarità tecnica e contabile;
- il D.Lgs. 174/2012 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

**PROPONE**

**Alla Giunta Comunale**

*per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:*

1. **APPROVARE** lo schema di Convenzione, composto da n. 12 articoli con la quale si disciplina la proroga per l'utilizzo, presso il Comune di Partanna e fino al 30.06.2023, del dipendente Responsabile dello Staff di Avvocatura del Comune di Castelvetro, Avv. Francesco Vasile, ai fini della relativa sottoscrizione da parte dei rispettivi competenti Responsabili dei citati Enti che si allega sub "A" al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
2. **CONFERIRE MANDATO** al competente Responsabile della VII Direzione, a potere sottoscrivere la Convenzione con il Comune di Partanna, secondo l'allegato schema, la cui durata viene prevista dalla data di sottoscrizione fino al 30.06.2023, ponendo in essere tutti gli atti prodromici e consequenziali;
3. **DARE ATTO** che gli oneri finanziari, derivanti dalla Convenzione di cui all'allegato «A», non comportano aggravii di spesa per l'ente, in quanto gli stessi vengono interamente rimborsati dall'Ente utilizzatore;
4. **INCARICARE** il Responsabile della VII Direzione, competente per il servizio della Gestione Contabile del Personale, a porre in essere i relativi atti gestionali, per dare esecuzione alla presente deliberazione e, conseguentemente, a predisporre i successivi atti di impegno e di liquidazione, ai fini della relativa contabilità e del pagamento al dipendente utilizzato dal Comune di Partanna, come previsto agli artt. 5 e 6 della citata Convenzione, in relazione alle commisurate prestazioni lavorative, con gli oneri finanziari e il relativo riparto, ivi esplicitati;
5. **AUTORIZZARE**, a tal uopo, l'Avvocato Francesco Vasile a potere prestare servizio presso il Comune di Partanna, con la tempistica e le modalità riportate nell'approvato schema di Convenzione;
6. **DISPORRE** che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza, al Comune di Partanna, al Responsabile della VII Direzione, al fine di provvedere agli atti consequenziali, nonché al Segretario Generale, al Responsabile della I Direzione e al dipendente interessato.
7. **DICHIARARE**, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

**Il Responsabile della VII Direzione**

*Dott. Andrea Antonino Di Como*

*F.to Andrea Antonino Di Como*



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 76 del 31/03/2023

**OGGETTO:** *Proroga convenzione con il Comune di Partanna per l'utilizzazione del dipendente Avv. Francesco Vasile. Approvazione schema di Convenzione e autorizzazione alla stipula.*

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 15:00 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Pres.	Ass.
Alfano Enzo	Sindaco	X	
Zizzo Grazia	Assessore	X	
Foscari Filippo	Assessore	X	
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore		X
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore	X	
Manuzza Antonino	Assessore	X	
Calamia Luigi	Assessore	X	
Cavarretta Giuseppina Fiorella	Assessore		X

Con la partecipazione del Segretario Generale Avv. Cinzia Gambino presente presso la sede comunale Il Sindaco/Presidente accertato con l'ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
  - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa come di seguito riportata:

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Municipale, n. 59 del 10/10/2019, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per l'utilizzo, a tempo parziale, ex art. 14 del CCNL Autonomie Locali, sottoscritto il 22 Gennaio 2004 e s.m.i. e il CCNL 21 Maggio 2018 – Comparto Funzioni Locali, da parte del Comune di Partanna, del dipendente Responsabile dello Staff di Avvocatura del Comune di Castelvetrano, Avv. Francesco Vasile, ai fini della relativa sottoscrizione da parte dei rispettivi competenti Responsabili dei citati Enti;

**CONSIDERATO**, inoltre, che con la citata deliberazione è stato autorizzato l'Avvocato Francesco Vasile a potere prestare servizio presso il Comune di Partanna, con la tempistica e le modalità riportate nel citato schema di Convenzione, ovvero fino al 31/12/2019 per n. 12 ore settimanali, come da relativa sottoscrizione datata 24 ottobre 2019;

**DATO ATTO** che, con deliberazioni di G.C. n. 6 del 14.1.2020 e n. 74 del 6/05/2020 è stata autorizzata, all'Avvocato Francesco Vasile, la proroga a potere prestare servizio presso il Comune di Partanna fino al 31.12.2020;

**DATO ATTO** che, con deliberazioni di G.C. n. 2 del 8/01/2021 e n. 153 del 30/6/2021 è stata autorizzata, all'Avvocato Francesco Vasile, la proroga a prestare servizio, alle medesime condizioni, presso il Comune di Partanna fino al 31.12.2021;

**DATO ATTO** che, con deliberazioni di G.C. n. 317 del 24.12.2021 e n. 33 del 24.02.2022, n. 91 del 2/05/2022, n. 134 del 29.06.2022 e n. 254 del 21.12.2022 è stata autorizzata, all'Avvocato Francesco Vasile, la proroga a prestare servizio, alle medesime condizioni, presso il Comune di Partanna fino al 31.03.2023;

**PRESO ATTO** che, con nota prot. n. 7156 del 31.03.2023, il Sindaco del Comune di Partanna ha richiesto una ulteriore proroga della Convenzione che disciplina l'utilizzo dell'Avv. Francesco Vasile, nelle more di definire le procedure per l'istituzione dell'Ufficio Unico di Avvocatura da porre a servizio dei Comuni interessati;

**RITENUTO** di potere accogliere la suddetta richiesta, come espressamente rappresentato dal Sindaco del Comune di Castelvetrano con nota prot. n. 17776 del 27.03.2023, in considerazione della riorganizzazione dell'Avvocatura Comunale, anche in vista della realizzazione del menzionato Ufficio Unico di Avvocatura;

**RICHIAMATO** l'art. 7 della Convenzione *de qua*, rubricato Revisioni e Possibili Estensioni Temporalmente della Convenzione, che prevede la possibilità di rinnovi della stessa;

**RICHIAMATA** la disciplina contrattuale prevista dall'art. 14 del CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali del 22/01/2004, dall'art. 17 del CCNL del 21/05/2018 Comparto Funzioni Locali e dall'art. 23 del nuovo CCNL del personale non dirigenziale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022, in base ai quali gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato dal altri enti cui si applica il predetto contratto per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

**ATTESO** che gli Avvocati dell'Avvocatura Civica sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'Ordinamento della Professione Forense di cui alla L. 247/2012 e s.m.i., rivestendo il duplice *status* di professionisti legali e dipendenti di una pubblica amministrazione;

**VERIFICATA**, per le vie brevi, la disponibilità dell'Avvocato Francesco Vasile;

**RITENUTO** opportuno, pertanto, approvare un ulteriore schema di Convenzione, con durata dalla data di sottoscrizione e fino al 30.06.2023;

**RILEVATO** che, ai fini contabili, il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente, anche se gli oneri finanziari, derivanti così come previsto nella Convenzione di cui all'allegato «A», non comportano aggravii di spesa, in quanto la stessa viene interamente rimborsata dall'Ente utilizzatore;

**VISTI:**

- i pareri espressi sulla regolarità tecnica e contabile;
  - il D.Lgs. 174/2012 e s.m.i.;
  - il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
  - il vigente Statuto Comunale;
- A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

**DELIBERA**

*per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:*

1. **APPROVARE** lo schema di Convenzione, composto da n. 12 articoli con la quale si disciplina la proroga per l'utilizzo, presso il Comune di Partanna e fino al 30.06.2023, del dipendente Responsabile dello Staff di Avvocatura del Comune di Castelvetro, Avv. Francesco Vasile, ai fini della relativa sottoscrizione da parte dei rispettivi competenti Responsabili dei citati Enti che si allega sub "A" al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
2. **CONFERIRE MANDATO** al competente Responsabile della VII Direzione, a potere sottoscrivere la Convenzione con il Comune di Partanna, secondo l'allegato schema, la cui durata viene prevista dalla data di sottoscrizione fino al 30.06.2023, ponendo in essere tutti gli atti prodromici e consequenziali;
3. **DARE ATTO** che gli oneri finanziari, derivanti dalla Convenzione di cui all'allegato «A», non comportano aggravii di spesa per l'ente, in quanto gli stessi vengono interamente rimborsati dall'Ente utilizzatore;
4. **INCARICARE** il Responsabile della VII Direzione, competente per il servizio della Gestione Contabile del Personale, a porre in essere i relativi atti gestionali, per dare esecuzione alla presente deliberazione e, conseguentemente, a predisporre i successivi atti di impegno e di liquidazione, ai fini della relativa contabilità e del pagamento al dipendente utilizzato dal Comune di Partanna, come previsto agli artt. 5 e 6 della citata Convenzione, in relazione alle commisurate prestazioni lavorative, con gli oneri finanziari e il relativo riparto, ivi esplicitati;
5. **AUTORIZZARE**, a tal uopo, l'Avvocato Francesco Vasile a potere prestare servizio presso il Comune di Partanna, con la tempistica e le modalità riportate nell'approvato schema di Convenzione;
6. **DISPORRE** che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza, al Comune di Partanna, al Responsabile della VII Direzione, al fine di provvedere agli atti consequenziali, nonché al Segretario Generale, al Responsabile della I Direzione e al dipendente interessato.
7. **DICHIARARE**, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO  
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Grazia Zizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Cinzia Gambino

<p><b>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</b></p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, 31.03.2023</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b></p> <p>F.to Cinzia Gambino</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b></p>
--	--

<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</b></p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b></p> <p>_____</p>
--



<b>COMUNE DI CASTELVETRANO (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI)</b>	<b>COMUNE DI PARTANNA (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI)</b>
---	--

**Convenzione ex art. 14 del CCNL del Comparto Regioni - Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004 e s.m.i. e CCNL 21 maggio 2018 - Comparto Funzioni Locali.**

L'anno duemila-----, il giorno ----- (-----) del mese di ----- nella residenza municipale di Castelvetroano con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

**TRA**

Il Rappresentante dell'Ente COMUNE DI CASTELVETRANO (TP), Dott. Andrea Antonino Di Como, nato a Castelvetroano il 28.01.1968, con la qualifica di Responsabile della VII Direzione che interviene nella presente Convenzione in nome e per conto del Comune di Castelvetroano, ai sensi dell' art. 5, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni

**E**

Il Rappresentante dell'Ente COMUNE DI PARTANNA (TP), Dott. Armando Restivo, nato a Partanna il 4.11.1964, con la qualifica di Responsabile dell'Area 1<sup>^</sup> - Servizi Generali e Personale che interviene nella presente Convenzione in nome e per conto del Comune di Partanna, ai sensi dell' art. 5, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni

**Premesso**

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Comune di Castelvetroano(TP) ha approvato lo schema di Convenzione ed autorizzato la proroga fino al 30.06.2023 per l'utilizzo dell'Avv. Francesco Vasile da parte del Comune di Partanna;
- Che, parimenti, con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Comune di Partanna ha approvato lo schema di Convenzione ed autorizzato la proroga fino al 30.06.2023 per l'utilizzo dell'Avv. Francesco Vasile;
- Che l'art. 14, primo comma, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 prevede che: *«Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto*

*utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.»;*

- che l'Avv. Francesco Vasile dipendente a tempo indeterminato full-time del Comune di Castelvetro, inquadrato nella categoria D/3 e nel profilo professionale di «*Funzionario – Avvocato*», incaricato della responsabilità dello «*Staff Avvocatura Comunale*», sentito in proposito, per quanto attiene nello specifico alle modalità inerenti l'espletamento dell'attività di utilizzazione lavorativa oggetto della presente convenzione, ha espresso il proprio consenso al riguardo, come da sottoscrizione «*per accettazione*» resa dallo stesso funzionario in calce alla presente convenzione;

**tanto premesso, gli Enti rappresentati sottoscrivono la seguente Convenzione:**

### **Art. 1**

#### **Oggetto, Finalità e Profili Generali di Riferimento**

La presente Convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo, a tempo parziale, dell'Avv. Francesco Vasile, presso il del Comune di Partanna (TP), per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza e compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, comunque prioritarie.

Si dà atto che tale convenzione viene costituita per scopi di pubblico interesse al fine di conseguire un vantaggio complessivo in termini di razionalizzazione per soddisfare in modo precipuo la necessità dell'Ente utilizzatore di sopperire, in via temporanea, in mancanza della figura di Responsabile Ufficio Legale resosi vacante a far data dallo 01/10/2019, al fine di una migliore organizzazione delle attività di detto Ufficio e per garantirne il buono e corretto funzionamento, nonché lo svolgimento delle funzioni secondo le modalità e termini previsti dalle vigenti normative di Settore.

Al personale utilizzato in base alla presente Convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, nell'art. 17 del CCNL 21 maggio 2018 Comparto Funzioni Locali e nell'art. 23 del nuovo CCNL del personale non dirigenziale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022.

In virtù della presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, il Comune di Castelvetro acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale, né come comando, da parte del Comune di Partanna (TP), di proprio personale, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia e alla categoria professionale del dipendente interessato.

### **Art. 2**

#### **Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2023, prorogabile anche per un periodo di tempo superiore, previa adozione degli atti deliberativi di competenza.

Entrambi gli Enti possono recedere in via anticipata dalla presente convenzione, con un preavviso di 15 giorni, mediante comunicazione scritta. È sempre ammessa rinuncia da parte del dipendente interessato.

### **Art. 3**

#### **Tempi di utilizzo del Personale**

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di Partanna e, quindi, il tempo di utilizzo da parte di tale Comune, è pari al 33,33% del tempo pieno, calcolato in ore 12 settimanali, da effettuarsi nelle giornate di martedì e giovedì e sarà articolato secondo le esigenze lavorative dell'Ente e il carico dell'Avvocatura, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

Al dipendente si applicano, comunque, fermo restando quanto sopra, le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, per ottimizzarne l'impiego.

Al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che dovessero prospettarsi e nel rispetto delle priorità dell'Ente di appartenenza il personale utilizzato, ferma restando la ripartizione delle presenze settimanali, potrà organizzare la propria attività in modo diverso rispetto a quanto stabilito, previa comunicazione all'Ente di appartenenza.

#### **Art. 4** **Gestione del personale utilizzato**

Il Comune di Partanna utilizzerà il dipendente in parola sulla base di specifico programma, definito in base al contemperamento delle proprie esigenze con quelle del Comune di Castelvetro con le seguenti modalità:

- a. Impiego del lavoratore nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle sue specializzazioni /qualificazioni professionali;
- b. Impiego del lavoratore con modalità volte a garantire il razionale utilizzo del lavoro.

In ogni caso, il Comune di Partanna richiederà preventivamente autorizzazione al Comune di Castelvetro (TP) per qualsiasi iniziativa, concernente detto personale, non espressamente compresa nella presente regolamentazione e, comunque, comunicherà immediatamente al Comune di Castelvetro (TP) ogni informazione inerente il dipendente di che trattasi.

Il dipendente sarà incaricato della responsabilità di posizione organizzativa presso il Comune di Partanna, in particolare dell'Avvocatura Comunale, con definizione dei profili economici disciplinati in base a quanto previsto da CCNL del personale non dirigenziale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022.

#### **Art. 5** **Oneri finanziari e Riparto**

I Comuni convenzionati commisurano le prestazioni lavorative del personale in argomento in modo parziale, cioè durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza, in n. 36 ore settimanali complessive, dal lunedì al venerdì e si accollano l'onere finanziario relativo, proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruiscono secondo le seguenti percentuali:

- Comune di Castelvetro (TP): 66,67%, della retribuzione lorda, pari a n. 24 ore settimanali;
- Comune di Partanna (TP) 33,33% della retribuzione lorda, pari a ore 12 settimanali.

I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della equa ripartizione degli oneri con riferimento all'utilizzazione del dipendente presso ciascuna amministrazione. Gli oneri verranno ripartiti in modo proporzionale all'utilizzazione fra il Comune di Castelvetro e il Comune di Partanna, fatta eccezione per le spese derivanti da indennità di risultato che verranno imputate interamente ai singoli Comuni che ne hanno disposto l'attribuzione secondo i rispettivi ordinamenti di valutazione, stante la correlazione di detti emolumenti a responsabilità e obiettivi gestionali specifici.

Secondo quanto disposto dall'art. 23 del CCNL 16.11.2022: *Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:*

- *l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;*
- *l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;*
- *al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2.*

Per tutta la durata della convenzione la titolarità degli atti inerenti la gestione economica del rapporto di lavoro restano in capo al Comune di Castelvetro.

Tutti i compensi saranno corrisposti dal Comune di Castelvetro e rimborsati dal Comune di Partanna entro 30 giorni dall'acquisizione della relativa richiesta di rimborso da parte del Comune di Castelvetro.

Il Comune di Partanna si impegna a rimborsare al Comune di Castelvetro il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL in godimento all'Avv. Francesco Vasile, oltre agli oneri riflessi e IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione e in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente.

Con la presente si stabilisce altresì che, qualora il Comune di Partanna effettuerà detto rimborso nei termini anzidetti, il Comune di Castelvetro (Ente di provenienza) provvederà a corrispondere al dipendente solo le retribuzioni a suo carico (66,67% della retribuzione lorda pari a n. 24 ore settimanali). Al personale utilizzato compete il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del C.C.N.L. del 14.09.2000.

L'Ente utilizzatore corrisponderà all'Avvocato, per il tramite del Comune di provenienza del Professionista, i compensi a questo dovuti in applicazione del vigente Regolamento approvato dal Comune di Partanna, rubricato «*istituzione avvocatura comunale, struttura, competenze e funzionamento*».

#### **Art. 6**

#### **Verifiche inerenti la Convenzione**

Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente Convenzione in relazione alle finalità della stessa. Le verifiche ineriscono, in particolare, le modalità di gestione del personale utilizzato.

#### **Art. 7**

#### **Revisioni e Possibili Estensioni Temporalmente della Convenzione**

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente Convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza del personale, ai medesimi patti e per la stessa durata, ovvero a una complessiva riformulazione.

La presente Convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

#### **Art. 8**

#### **Eventuali modifiche della Convenzione**

Qualora esigenze funzionali o operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi o, comunque, modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi dei due Enti.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa e organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli artt. 3 e 4.

#### **Art. 9**

#### **Inadempimenti**

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:

- a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;
- b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente convenzione.

**Art. 10**  
**Risoluzione della Convenzione**

La presente Convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

- a) quando il Comune utilizzatore utilizzi il dipendente contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute o, comunque, in modo difforme da quanto con la stessa regolamentato;
- b) quando il Comune di provenienza contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al dipendente di operare effettivamente presso il Comune utilizzatore o, comunque, ostacolandone senza fondate ragioni l'attività presso l'Ente utilizzatore;
- c) quando il Comune utilizzatore non ottemperi, a intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;
- d) quando una delle Amministrazioni reiteri per lungo/rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma 1.

**Art. 11**  
**Modalità di risoluzione delle controversie**

Ogni controversia tra i Comuni di Castelvetro e Partanna, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della stessa, viene rimessa ai Sindaci, sentite le rispettive Giunte, se ritenuto necessario dagli stessi, fatti salvi gli atti dovuti a tutela dei due Enti.

**Art. 12**  
**Disposizioni generali e finali**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, a termini di legge.

Le spese inerenti la stipulazione della presente Convenzione, qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico dell'Ente utilizzatore.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per il Comune di Castelvetro (TP) - Dott. Andrea Antonino Di Como**

**Per il Comune di Partanna (TP) - Armando Restivo**

**Per accettazione - Avv. Francesco Vasile**